

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-2018-319	del 16/04/2018
Oggetto	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena. Approvazione schema di accordo per la disciplina della collaborazione e supporto tra la Provincia di Modena ed ARPAE per lo svolgimento della gara di appalto “servizio di distribuzione del gas naturale ai sensi del D.M. 12 novembre 2011, n. 266, nell’ambito territoriale minimo Modena 2 – Sud”.	
Proposta	n. PDTD-2018-323	del 16/04/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena	
Dirigente adottante	Villani Barbara	
Struttura proponente	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena	
Dirigente proponente	Villani Barbara	
Responsabile del procedimento	Villani Barbara	

Questo giorno 16 (sedici) aprile 2018 presso la sede di Via Giardini, 472/1 in Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, Dott. Villani Barbara, ai sensi del Regolamento Arpae sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 87 del 01/09/2017 e dell’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

**Oggetto:       Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena. Approvazione schema di accordo per la disciplina della collaborazione e supporto tra la Provincia di Modena ed ARPAE per lo svolgimento della gara di appalto “servizio di distribuzione del gas naturale ai sensi del D.M. 12 novembre 2011, n. 266, nell’ambito territoriale minimo Modena 2 – Sud”.**

PREMESSO:

- che con Legge n. 56 del 7 aprile 2014 (c.d. Legge Delrio) il legislatore nazionale si è inserito nell’ambito del percorso di riforma dell’ordinamento provinciale avviato con il D.L. n. 95 del 6 luglio 2012 conv. in Legge n. 135 del 7 agosto 2012 ed ha introdotto significative modifiche in tutto il sistema delle autonomie locali;
- che con L.R. n. 13 del 30 luglio 2015, attuativa della Legge n. 56/2014, la Regione Emilia-Romagna è intervenuta sull’impianto di governo locale ridefinendo il ruolo dei diversi livelli istituzionali sul territorio regionale e delineando un sistema di governance multilivello nell’ambito del quale l’esercizio delle competenze ex provinciali in materia di ambiente ed energia è stato trasferito alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae);
- che la suddetta Agenzia, operativa a partire dal 1° gennaio 2016 a seguito del trasferimento di una prima parte del personale addetto allo svolgimento delle nuove funzioni, subentra ad Arpa Emilia-Romagna quale nuovo centro di competenza interistituzionale a cui la Regione ha demandato l’esercizio delle funzioni ex provinciali in materia di ambiente ed energia e svolge, per l’effetto, le funzioni di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo nei settori ambientali ed energetico;

CONSIDERATO:

- che ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del Decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164: “L’attività di distribuzione di gas naturale è attività di servizio pubblico. Il servizio è affidato esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a dodici anni. Gli enti locali che affidano il servizio, anche in forma associata, svolgono attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione, ed i loro rapporti con il gestore del servizio sono regolati da appositi contratti di servizio, sulla base di un contratto tipo predisposto dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas ed approvato dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto”;

- che l'articolo 23, comma 4, del D.L. 273/2005, convertito con L. 51/2006, ha stabilito che: “i termini di durata delle concessioni e degli affidamenti per la realizzazione delle reti e la gestione della distribuzione di gas naturale ai sensi dell'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono prorogati fino al dodicesimo anno decorrente dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, oppure, se successiva, dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di approvazione delle risultanze finali dell'intervento”;
- che l'articolo 46-bis, comma 2, del D.L. 159/2007, convertito con modifiche dalla L. 222/2007, nell'ambito delle disposizioni in materia di concorrenza e qualità dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas naturale, ha stabilito che, con decreto dei Ministri dello Sviluppo Economico e per gli affari regionali e le autonomie locali, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e sentita la Conferenza unificata, sono determinati gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas, a partire da quelli tariffari, secondo l'identificazione di bacini ottimali di utenza, in base a criteri di efficienza e riduzione dei costi;
- che fra ARPAE, Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente Energia dell'Emilia-Romagna e i Comuni appartenenti all'ambito Modena 2 sud è vigente apposita convenzione (in origine sottoscritta con la Provincia di Modena) con la quale è stato affidato ad ARPAE il ruolo di stazione appaltante, ai sensi decreto 12 novembre 2011, n. 226;

CONSIDERATO INOLTRE:

- che l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
- che un'autorità pubblica può adempiere ai propri compiti anche in collaborazione con altre amministrazioni, in alternativa allo svolgimento di procedure di evidenza pubblica di scelta del contraente, cui affidare l'attività supporto amministrativo nello svolgimento delle funzioni di stazione appaltante purché l'accordo fra amministrazioni preveda un'effettiva cooperazione fra i due enti senza prevedere un compenso;
- che il ruolo di stazione appaltante relativamente alla procedura di gara di appalto del servizio di distribuzione del gas naturale ai sensi del D.M. 12 novembre 2011, n. 226, nell'ambito territoriale minimo "Modena 2 – Sud", di rilevanza comunitaria, risulta

particolarmente complesso per quanto riguarda gli aspetti tecnici, amministrativi e giuridici;

- che tenuto conto della particolarità della delega ricevuta, ARPAE non dispone al proprio interno di tutto personale necessario ai fini dell'espletamento delle attività conseguenti, con particolare riferimento agli aspetti giuridico-amministrativi legati alla definizione dello stato degli impianti ed alla conseguente predisposizione degli elaborati di gara;
- che è intenzione di ARPAE avvalersi delle competenze amministrative e giuridiche del personale in servizio presso l'Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena – Unità operativa Appalti 1, che al proprio interno possiede competenze e professionalità adeguate;
- che Arpa e Provincia di Modena hanno pertanto concordato uno schema di accordo, allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO:

- che tale rapporto di collaborazione rientra nell'ambito degli accordi tra Enti ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990;

DATO ATTO:

- che l'accordo di cui trattasi avrà inizio a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso e si conclude decorsi 3 mesi dalla definitività inoppugnabilità del provvedimento di aggiudicazione;
- che l'accordo di cui trattasi non comporta oneri a carico degli Enti sottoscrittori;

DATO ATTO:

- che il Responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto della L. 241/90, è la stessa Dott.ssa Barbara Villani;

## DETERMINA

1. di approvare lo schema di accordo, allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, da sottoscrivere con la Provincia di Modena e finalizzato a supportare ARPAE sugli aspetti giuridico-amministrativi legati alla definizione dello stato degli impianti ed alla conseguente predisposizione degli elaborati di gara, come meglio specificati nello schema di accordo, allegato sub A);
2. di dare atto che l'accordo di cui trattasi avrà inizio a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso e si concluderà decorsi 3 mesi dalla definitività inoppugnabilità del

- provvedimento di aggiudicazione e potrà essere rinnovato per espressa volontà delle parti;
3. di dare atto che l'accordo di cui trattasi non comporta oneri a carico degli Enti sottoscrittori.

La Responsabile della  
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena  
(Dott.ssa Barbara Villani)

---

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE**  
EX ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241

Premesso che :

- a) Ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164: "L'attività di distribuzione di gas naturale è attività di servizio pubblico. Il servizio è affidato esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a dodici anni. Gli enti locali che affidano il servizio, anche in forma associata, svolgono attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione, ed i loro rapporti con il gestore del servizio sono regolati da appositi contratti di servizio, sulla base di un contratto tipo predisposto dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed approvato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto";
- b) l'articolo 23, comma 4, del D.L.273/2005, convertito con L.51/2006, ha stabilito che: "i termini di durata delle concessioni e degli affidamenti per la realizzazione delle reti e la gestione della distribuzione di gas naturale ai sensi dell'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono prorogati fino al dodicesimo anno decorrente dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, oppure, se successiva, dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di approvazione delle risultanze finali dell'intervento";
- c) l'articolo 46-bis, comma 2, del D.L.159/2007, convertito con modifiche dalla L.222/2007, nell'ambito delle disposizioni in materia di concorrenza e qualità dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas naturale, ha stabilito che, con decreto dei Ministri dello Sviluppo Economico e per gli affari regionali e le autonomie locali, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e sentita la Conferenza unificata, sono determinati gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas, a partire da quelli tariffari, secondo l'identificazione di bacini ottimali di utenza, in base a criteri di efficienza e riduzione dei costi;
- d) fra ARPAE, Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente Energia dell'Emilia Romagna e i Comuni appartenenti all'ambito Modena 2 sud è vigente apposita convenzione (in origine sottoscritta con la Provincia di Modena) con la quale è stato affidato ad ARPAE il ruolo di stazione appaltante, ai sensi decreto 12 novembre 2011, n. 226;

**TRA**

**La Provincia di Modena** , nella persona di ..... in qualità di ....., domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente in via ....., il quale interviene nel presente atto ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs 267/2000, a ciò delegato con D.G. ....

**E**

**ARPAE** nella persona della Dott.ssa Barbara Villani, in qualità di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, domiciliato per la carica presso la

sede dell'Ente in Modena, via Pietro Giardini n. 472/L, la quale interviene nel presente atto quale rappresentante dell'Ente;

Considerato che :

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
- un'autorità pubblica può adempiere ai propri compiti anche in collaborazione con altre amministrazioni, in alternativa allo svolgimento di procedure di evidenza pubblica di scelta del contraente, cui affidare l'attività supporto amministrativo nello svolgimento delle funzioni di stazione appaltante purché l'accordo fra amministrazioni preveda un'effettiva cooperazione fra i due enti senza prevedere un compenso;
- il ruolo di stazione appaltante relativamente alla procedura di gara di **appalto del "servizio di distribuzione del gas naturale ai sensi del D.M. 12 novembre 2011, n. 226, nell'ambito territoriale minimo "Modena 2 – Sud"**, di rilevanza comunitaria, risulta particolarmente complesso per quanto riguarda gli aspetti tecnici, amministrativi e giuridici;
- tenuto conto della particolarità della delega ricevuta, ARPAE non dispone al proprio interno di tutto il personale necessario ai fini dell'espletamento delle attività conseguenti, con particolare riferimento agli aspetti giuridico-amministrativi legati alla definizione dello stato degli impianti ed alla conseguente predisposizione degli elaborati di gara;
- è intenzione di ARPAE avvalersi delle competenze amministrative e giuridiche del personale in servizio presso l'Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena – Unità operativa Appalti 1, che al proprio interno possiede competenze e professionalità adeguate.

**Tutto ciò premesso e considerato si stipula e conviene quanto segue:**

### **Art. 1 – Oggetto della convenzione**

Il presente accordo disciplina la collaborazione e il supporto per lo svolgimento della gara **"servizio di distribuzione del gas naturale ai sensi del D.M. 12 novembre 2011, n. 226, nell'ambito territoriale minimo "Modena 2 - Sud"** “

Il personale della Provincia incaricato delle attività oggetto del presente accordo sarà individuato con atto del Direttore dell'Area lavori pubblici della provincia di Modena e presterà il supporto necessario in orario di servizio;

L'attività di supporto in via non esaustiva consiste in:

- analisi e gestione della documentazione prodotta dai Comuni e dai Gestori uscenti;
- elaborazione e gestione della documentazione propedeutica al bando di gara;
- redazione e predisposizione, unitamente al responsabile del procedimento, degli atti di gara, disciplinare ed allegati, per gli aspetti meramente

amministrativi, ad esclusione di quanto già fornito dallo Studio Fracasso in forza del contratto di appalto;

- attività di pubblicazione degli atti di gara, e modalità di selezione della Commissione di gara;
- supporto nella gestione delle fasi della gara: in particolare supporto al Rup in relazione ai lavori della apposita Commissione: esame della documentazione amministrativa relativamente alla fase di ammissione dei concorrenti, nella predisposizione dei verbali di gara, redazione della proposta di aggiudicazione e del provvedimento di aggiudicazione.

## **Art. 2 – Responsabili dell'attività**

Arpae nomina il Responsabile del procedimento conformemente a quanto previsto dall'art. 31 del dlgs. 50/2016, secondo le linee guida ANAC e secondo la disciplina specifica relativa alla gara in premessa descritta.

## **Art. 3 – Durata**

La collaborazione ha inizio a partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo e si conclude decorsi 3 mesi dalla definitività inoppugnabilità del provvedimento di aggiudicazione.

## **Art. 4 – Corrispettivo**

La presente Convenzione non comporta oneri a carico degli Enti sottoscrittori.

## **Art. 5 - Attività escluse**

Sono escluse dal presente accordo lo svolgimento di attività di patrocinio legale inerente ad eventuali contenziosi che eventualmente sorgessero in relazione al procedimento amministrativo di affidamento ed alle fasi successive.

Sono escluse dall'accordo le attività di supporto nella predisposizione ed esame di documentazione strettamente scientifico – tecnica.

Sono di esclusiva competenza dell'Ente promotore la gestione e le responsabilità derivanti dalla stipula del contratto con il soggetto aggiudicatario dell'appalto .

## **Art. 6 - Obiettivi della convenzione**

Il presente accordo è finalizzato al migliore esercizio delle funzioni amministrative e istituzionali di ARPAE allo scopo di raggiungere i migliori livelli prestazionali nell'ambito dell'attività di stazione appaltante;



### **Art. 7 Rinvio dinamico**

Le norme del presente accordo si intendono modificate per effetto di sopravvenute vincolanti norme statali, regionali e statutarie. In tal caso, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata

### **Art. 8 Contenzioso**

Il contenzioso derivante dalla fase di affidamento e sino alla aggiudicazione definitiva resta a carico di ARPAE.

Sono ad esclusivo carico dell'ente promotore tutte le controversie che ineriscono rapporti giuridici sorti successivamente alla fase di individuazione del contraente o derivanti da essa.

La convenzione è esente da bollo ed è soggetta registrazione in caso d'uso.

### **Art. 9 Patto di integrità e trattamento dei dati**

Gli Enti sottoscrittori si obbligano reciprocamente a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà trasparenza e segretezza e buona andamento.

Gli enti si impegnano reciprocamente a segnalare tentativi di turbativa, irregolarità o distorsioni nelle fasi di svolgimento della gara da parte di terzi o da parte di addetti coinvolti nei procedimenti di gara.

Modena li.....

ARPAE

PROVINCIA DI MODENA